



CITTA' DI FERMO

Via Mazzini, 4 – 63023 Fermo

Oggetto: Monitoraggio su contenzioso pendente.
Aggiornamento N. 1-2026.

Alla Dirigente Servizio Bilancio
Dott.ssa Federica Paoloni
Sede

Facendo seguito alla precedente relazione prot. n. 74777 del 2025, si aggiorna la situazione del contenzioso pendente, anche con riferimento agli sviluppi processuali intervenuti successivamente in alcuni procedimenti.

E' doveroso premettere che per i contenziosi di più ingente valore, le cui cause sono di recente inizio, non si dispongono ancora di elementi di riscontro processuale (CTU, attività istruttorie espletate, ecc.) dai quali poter evincere un giudizio prognostico di "possibilità/probabilità/quasi certezza" in merito ad una potenziale soccombenza; comunque lo scrivente, preso atto della raccomandazione della Corte dei Conti che "... *gli accantonamenti devono, necessariamente, essere già posti in essere nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, prima della sentenza di condanna ...*" (deliberazione 55/2021/PSRE Corte dei Conti - Sez. Controllo Marche) ha ritenuto opportuno effettuare una stima *ex ante* di un potenziale esito negativo e proporre un accantonamento annuo, anche su più annualità, e, comunque, nell'arco temporale precedente ad una ipotetica condanna, come meglio specificato nelle motivazioni per ogni contenzioso, come di seguito riportato.

La situazione del contenzioso ad oggi, tenendo conto delle cause definite successivamente al precedente aggiornamento, di quelle incardinate e dei relativi sviluppi processuali (**in grassetto gli aggiornamenti**), è quella riportata nell'allegato alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale.

Cordiali saluti

Allegato: aggiornamento riepilogo contenzioso.

Il Responsabile del Servizio
Avv. Andrea Gentili

AGGIORNAMENTO CONTENZIOSO N. 1/2026 (in grassetto)

riferimenti causa	importo	motivazione
Causa Banca Farmafactoring (civile)	28.800,00	Nella seconda causa pendente al Tribunale di Fermo RG 1725/2021, che nasce per derivazione (fattura ENI non pagata anno 2015) dalla prima causa (RG n. 772/2018), l'importo da pagare di tale fattura è sostanzialmente definito, poiché riscontrato dalle verifiche contabili interne espletate (€ 96.520,00), sono dubbi e/o comunque contestati gli ulteriori importi richiesti (circa € 21.000,00), ragion per cui si propone di accantonare tutta la somma definita come sopra. Con sentenza n. 253/2023 il Giudice ha riconosciuto dovuto l'importo di € 94.182,69 oltre interessi moratori per € 22.800 circa stimati, somme per le quali è stata inoltrata richiesta di riconoscimento debito fuori bilancio prot. n. 40272/2023, unitamente ad altri importi derivanti dalla prima causa (R.G. n. 772/2018). Con successiva nota prot. n. 45525/2023 (allegato B alla deliberazione consiliare n. 45/2023) si è precisato che la somma a titolo di interessi di € 28.800 sarebbe stata accantonata. Il Comune ha proposto appello alla predetta sentenza (R.G. n. 899/2023) e controparte, in data 24/01/24, si è costituito in giudizio introducendo appello incidentale sul mancato riconoscimento di interessi. Pertanto, il richiesto accantonamento appare, a maggior ragione, necessario. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/06/2025 è ipotizzabile che la sentenza verrà emessa dopo l'estate. In data 01/08/2025, è stata pubblicata la sentenza n. 1011, con la quale è stato respinto l'appello del Comune sul punto degli interessi moratori, pertanto la somma deve rimanere accantonata in attesa del riconoscimento del debito fuori bilancio, con riserva di aggiornare i calcoli esatti a quel momento. In data 02/03/2026 è stato notificato ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, allo stato non risultano elementi tali da giustificare ulteriori accantonamenti, fatto salvo l'aggiornamento dei calcoli per il pagamento, con diritto di rivalsa, delle somme derivanti dalla sentenza di 2° grado.
Causa TAR SESA (urbanistica)	500.000,00	Nella causa pendente al TAR Marche RG 406/2020 viene anche introdotta la richiesta risarcitoria ex art. 30 CPA, che parte da una lamentata mancata vendita di un immobile stimata in € 2.200.000,00; tenuto conto che si rivendica un danno da ritardo, la pretesa risarcitoria può essere ipotizzata nel 20% circa del prezzo della lamentata mancata vendita (salvo dimostrazione effettiva in corso di causa e che, allo stato della stessa, non si hanno elementi oggettivi di riscontro) quindi in € 500.000,00. Udienza pubblica di discussione fissata al prossimo 26/06/2026 ma, allo stato, non risultano elementi tali da rendere necessari ulteriori accantonamenti.
Causa Santarelli - Di Chiara (civile)	70.000,00	Causa risarcitoria Centro Montessori presso Tribunale di Fermo RG n. 2076/2014, definita in primo grado con sentenza n. 12/2022 pubblicata il 15/01/2022. Debito fuori bilancio per € 71.262,35 (50% di quanto liquidato dal Giudice, pari quota è in capo alla ASUR) riconosciuto con deliberazione consiliare n. 29 del 24/05/22 e si è provveduto al pagamento dell'importo quantificato. Le cause di appello R.G. nn. 539/22 e 739/22, incardinate dalla ASUR e dal Comune, sono state riunite alla prima udienza del 21/03/23 ed è stata fissata l'udienza di p.c. per il prossimo 30/04/24. Ad oggi è ipotizzabile che la causa possa finire verso la fine dell'anno, se la Corte non espletterà una nuova CTU. In tal caso occorre tenere conto del rischio di causa, in quanto l'ASUR ha richiesto la condanna del Comune al pagamento della sua quota del 50%. Il motivo potrebbe essere accolto poiché, in base alla convenzione fra i due Enti, l'attività del Comune era autonoma. Questo potrebbe comportare la condanna del Comune al pagamento della restante quota del 50%, con conseguente rimborso all'ASUR di pari importo, come sopra quantificato. A questo punto, in via prudenziale occorre accantonare la somma di € 70 mila, poiché solo dall'esito dell'udienza prevista a fine aprile (ammissione o meno CTU) è possibile desumere elementi di riscontro per una migliore prognosi sul presunto esito processuale. La Corte di Appello delle Marche, con sentenza n. 610 del 28/04/2025, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, con esito favorevole al Comune che deve recuperare parzialmente le somme a titolo di risarcimento danni riconosciute ai genitori del danneggiato, in quanto ritenute prescritte. Allo stato attuale si ritiene di mantenere, in via prudenziale, la somma ancora accantonata in quanto l'esito della sentenza potrebbe indurre controparte ad un ricorso in Cassazione, il cui termine ultimo scadrà al 28/11/2025. Nello scorso mese di settembre controparte ha avanzato una proposta informale volta a ridurre gli oneri per i propri clienti, non accolta dalla AST Fermo e dal Comune. L'ufficio legale ha avanzato una controproposta alla quale non è pervenuto, ad oggi, alcun riscontro. Tale circostanza fa ipotizzare come altamente probabile un appello avversario. Pertanto si ritiene che la somma vada prudenzialmente mantenuta. Lo scorso 27/11/2025 controparte ha notificato ricorso per Cassazione iscritto con r.g. n. 25400/2025, relativamente alla condanna alle sole spese legali a carico dei genitori e il Comune di Fermo si è costituito. A breve si darà corso alle procedure necessarie per il pagamento delle spese legali in favore del figlio, essendo il relativo capo della sentenza passato in giudicato.
Causa F.F. – risarcimento danni (lavoro).	0	Ha incardinato ricorso avanti al Tribunale di Fermo Sez. Lavoro RG n. 54/2023 per il risarcimento del danno da presunte azioni mobbizzanti subite durante il servizio prestato presso il Comune. La richiesta risarcitoria ammontava a € 250.000,00 oppure in forma specifica con riassunzione in servizio in D3. Con sentenza nel 74/2023, pubblicata in data 08/06/2023, il giudice ha respinto integralmente il ricorso avversario. Controparte ha appellato la sentenza e la prima udienza è fissata per il 30/05/2024 e il Comune ha tempo per costituirsi fino a dieci giorni prima. Tenuto conto delle motivazioni della sentenza di primo grado, allo stato attuale del procedimento non si ravvisano circostanze tali da far emergere la necessità di accantonamento somme. La Corte di Appello, con sentenza n. 180 del 31/05/2024, ha respinto l'appello e condannato controparte alle spese legali. Controparte ha inoltrato ricorso in Cassazione RG 26426/2024.
Causa Di Ruscio + altri (espropri)	0	Incardinata con citazione al Tribunale di Fermo dell'11/02/2022, prot. n. 1589 (R.G. N. 75/2022), riguarda la presunta occupazione senza titolo di Via Sapi, Via Volturno e Via Garigliano. La richiesta risarcitoria è stimabile, salvo diversa valutazione sulla variabile rivalutazione ed interessi, in circa 200.000,00 euro. Il Segretario Generale dell'epoca, con nota prot. n. 70857 del 18/12/2020, ha risposto alla diffida per il risarcimento dicendo che nulla è dovuto, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria nella ex lottizzazione "Di Ruscio e altri". L'avvocatura del Comune condivide tale impostazione per cui, avendo il G.I. respinto la richiesta di C.T.U. avversaria e fissato udienza di p.c. al 27/11/2025 rinviata all'udienza del 26/01/26. Il nuovo Giudice assegnatario della causa, con ordinanza del 31/01/26, a scioglimento della riserva assunta, ha confermato quanto aveva già deciso il precedente magistrato con l'ordinanza del 09/12/22, cioè ha ritenuto la causa matura per la decisione senza ammissione di CTU. Pertanto, all'udienza del 23/02/26, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.. L'uscita della sentenza è ipotizzabile entro l'estate e, allo stato attuale del procedimento, alla luce dei provvedimenti interinali citati, si conferma che non emergono elementi tali da rendere necessario di un accantonamento prudenziale di somme, in difetto di istruttoria e di CTU.
Causa COSIF (civile)	0	Proc. R.G. n. 1117/2022 Tribunale di Fermo. La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n. 286/2022 richiesto dal COSIF per il pagamento della somma di € 19.860,13 relativa al piano di risanamento del Consorzio stesso, deliberato nel 2015, che il Comune ha contestato e, pertanto, ha autorizzato l'opposizione al decreto stesso. Il Giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria e all'udienza del 07/06/2023 scorso si è riservato sulle richieste istruttorie. Debito fuori bilancio € 32.866,02 riconosciuto con deliberazione n. 14/2023 e già pagato alla controparte per effetto della predetta esecutività provvisoria. La causa è stata rinviata al 13/03/2026 (prima fissata al 03/12/25) per discussione orale e sentenza. Pertanto, ad oggi, non emergono elementi tali da giustificare ulteriori accantonamenti.
Causa Sesa S.r.l. (civile)	300.000,00	Causa risarcitoria incardinata presso Tribunale di Fermo con citazione notificata il 25/02/2025, prot. N. 12457 relativa a presunti danni derivanti dall'affidamento in concessione nel 2017 del parcheggio pubblico in Via Beni (Caserma Carabinieri). Allo stato la controparte lamenta presunti errori nel piano economico-finanziario dal quale sarebbe derivato il danno oggi rivendicato in € 3.250.000,00 (o maggiore o minore ritenuto di giustizia). L'udienza è fissata al 16/07/2025 e, considerato che la citazione risale a pochi giorni fa, non si è ancora potuta avere la documentazione istruttoria per approntare una linea difensiva. Quindi allo stato attuale si propone, in via prudenziale, di accantonare una somma pari a circa il 10% dell'importo intimato, con espressa riserva di aggiornare la valutazione del rischio qualora si dovessero rilevare, in corso di causa, circostanze processuali tali da far ipotizzare un futuro esito sfavorevole per il Comune. La prima udienza si è svolta lo scorso 18/09/25 e il Giudice si è riservato sulle richieste istruttorie avversarie e l'eventuale nomina di CTU, riserva non ancora sciolta. Il Giudice, il 22/11/2025, ha sciolto la riserva trattenendo la causa in decisione, senza ammissione di mezzi istruttori, con udienza fissata al prossimo 07/10/2027. Pertanto, ad oggi, non emergono elementi tali da giustificare ulteriori accantonamenti.

Comune di Fermo Pt. 001666 DELL'02-03-2026

Causa Soc. Agr. Ramadori S. & C. (SUAP)	176.170,00	Causa risarcitoria incardinata presso Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche R.G. n. 648/2025 relativa ad archiviazione istanza SUAP per realizzazione di una centrale a biomasse, con danno presunto stimato in € 7.000.000,00. La causa è stata affidata a Legali esterni, con atto di G.C. n. 400 del 21/10/2025, i quali con mail del 12/11/2025, acquisita al protocollo generale con il n. 74400, hanno fornito la seguente valutazione di rischio: "Facendo seguito a quanto emerso nella nostra recente riunione e con riferimento al vostro quesito relativo all'opportunità di procedere con un accantonamento a bilancio al fondo contenziosi di somme a copertura di un'eventuale soccombenza nel giudizio incardinato avanti al TAR per le Marche - sede di Ancona R.G. n. 648/2025, osserviamo quanto segue. Esaminata la relazione depositata dalla ricorrente nel giudizio nonché in considerazione di quanto ad oggi noto in relazione alle fattispecie e all'oggetto delle domande proposte dalla ricorrente, in ossequio ai principi contabili che impongono una prudente cautela da parte del Comune in costanza di azioni giurisdizionali che vedono l'Ente coinvolto, si ritiene che la valutazione in termini di percentuale di accadimento dell'evento (i.e. il pagamento delle somme richieste all'esito del predetto giudizio al TAR) sia solo possibile, ovvero vi sia una percentuale favorevole al medesimo accadimento inferiore al 50%. Più specificamente, allo stato degli atti e dei fatti, la possibilità che l'Ente incorra nel pagamento delle somme richieste dovrebbe essere ragionevolmente circoscritta all'ammontare del danno emergente indicato nella summenzionata perizia di parte ricorrente (cfr. pagg. 19 ss.) per la sola parte riferibile alle somme dichiaratamente certe e quietanzate (cfr. pag. 32 perizia). Detto somma ammonta quindi a € 176.170,00. Resta inteso che, a fronte di sopravvenienze ad ogni non note ma incidenti sull'oggetto della causa ovvero in costanza di un'evoluzione ad oggi non prevedibile del contenzioso amministrativo predetto, gli scriventi difensori forniranno un motivato aggiornamento e rivalutazione di quanto ad oggi stimato. Analogamente, si resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti ove Codesta Amministrazione rilevasse la sussistenza di ulteriori novità intervenute. Restando a disposizione, si inviano i più cordiali saluti. Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini Avv. Simone Mazzoni"
Causa Crosta M. + 2 (civile)	0	Causa risarcitoria incardinata avanti al Tribunale di Fermo, R.G. n. 148/2026 (1^ ud. 25/6/26), relativa a presunti danni ad una proprietà privata confinante, per un importo stimato in € 51.500,00, in occasione della costruzione dell'impianto di risalita in Via S. Anna. In base all'atto transattivo sottoscritto fra il Comune e la ditta appaltatrice ("Non rep. n. 76/2020"), quest'ultima si è impegnata formalmente a manlevare l'Ente da qualsiasi eventuale danno causato nella realizzazione dell'opera pubblica stessa. Quindi il Comune di Fermo non dovrebbe subire effetti negativi dal contenzioso, pertanto, allo stato non si ravvisano circostanze tali da far prevedere la necessità di un accantonamento in bilancio.
TOTALE COMPLESSIVO	1.074.970,00	
Di cui totale da finanziare e applicare	0,00	
Di cui totale da accantonare con gli aggiornamenti	1.074.970,00	
Totale acc.to da prevedere in sede di rendiconto		
Maggiore differenza da accantonare		

Fermo, 02/03/2026

Il Responsabile del Servizio
Avv. Andrea Gentili

